

Trattamento accessorio Dirigenti: non è sufficiente la qualificazione della struttura nell'atto aziendale

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CROTONE DEL 17.09.2020, N. 548

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente medico, dichiarando di essere titolare di un incarico di responsabile di struttura semplice di un'Asl calabra, ha chiesto al Tribunale di Crotone di accertare e dichiarare il suo diritto al trattamento economico di dirigente di II livello per avere svolto le attività proprie di direttore di un'unità di struttura complessa prevista nell'atto aziendale.

Il Tribunale di Crotone, in ordine alla suindicata richiesta, ha evidenziato che il legislatore, pur rinviando all'atto aziendale l'individuazione delle strutture e del numero degli incarichi conferibili, ha precisato che la direzione di strutture complesse deve essere conferita nel rispetto delle norme indicate nel d.p.r.484 del 1997 e che il contratto individuale di lavoro, nel definire oggetto, obiettivi e durata dell'incarico, deve attenersi ai parametri indicati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per ciascun incarico.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento riservato ai dirigenti di struttura complessa occorre, oltre alla individuazione della natura complessa della struttura contenuta nell'atto aziendale ed il conferimento dell'incarico previo espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997, anche il concreto svolgimento delle funzioni di direttore di struttura complessa, quali in particolare "funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata", come previsto dall'art. 15 d.lgs.502/1993, circostanze non provate.

In proposito il Tribunale ha inoltre evidenziato che il trattamento del dirigente è correlato alle funzioni ed alle responsabilità attribuite secondo il provvedimento di graduazione delle funzioni che costituisce elemento costitutivo del diritto al trattamento rivendicato, provvedimento che invece manca, come la prova dello svolgimento di funzioni dirigenziali di struttura complessa.

In definitiva il Tribunale, in mancanza dell'atto di graduazione delle funzioni e della prova dello svolgimento di funzioni dirigenziali di struttura complessa, ai fini del trattamento riservato al dirigente non ha ritenuto sufficiente la qualificazione della struttura (complessa) contenuta nell'atto aziendale.

Il Tribunale, ritenendo pertanto la richiesta del predetto sanitario destituita di fondamento, ha rigettato il ricorso dallo stesso presentato.